

X LEGISLATURA

III COMMISSIONE PERMANENTE

(tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, immigrazione, corregionali all'estero, previdenza complementare e integrativa)

COMITATO RISTRETTO

Istituito per l'esame abbinato dei seguenti progetti di legge

n. 107 "Norme per la tutela degli animali da compagnia" (d'iniziativa dei consiglieri Novelli, Dal Mas, Venier Romano)

n. 111 "Norme a tutela degli animali" (d'iniziativa dei consiglieri Razzini, De Mattia, Franz, Narduzzi, Piccin, Picco)

e dello stralcio **n. 70-03** "Modifica alla legge regionale 39/1990 riguardante l'anagrafe canina"

Verbale n. **118/CR**

Seduta del 7 aprile 2011

		Presenti	Assenti
Giorgio VENIER ROMANO	Presidente	Si	
Franco CODEGA		Si	
Ugo De MATTIA		-	-
Roberto NOVELLI		Si	
Stefano PUSTETTO			Si
Federico RAZZINI		Si	
Federico RAZZINI in sostituzione di De MATTIA		Si	
	TOTALE	5	1

Il giorno 7 aprile 2011, al termine del Comitato ristretto istituito in seno alla III Commissione per l'esame abbinato delle proposte di legge nn. 89 e 140, nella sala gialla del Consiglio regionale, si riunisce il Comitato ristretto istituito per l'esame abbinato delle **proposte di legge nn. 107 e 111, nonchè dello stralcio n. 70-03.**

(Presidenza del Presidente VENIER ROMANO)

Il PRESIDENTE dichiara aperta la seduta alle ore 15.50.

Partecipa ai lavori il Direttore del Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria, dott. Manlio Palei.

È a disposizione la bozza di testo unificato delle proposte di legge e dello stralcio in esame predisposta a seguito della seduta dd. 9.3.2011 (vedi allegato).

Il PRESIDENTE propone di procedere nell'esame del testo.

L'articolo 1 viene approvato senza modifiche.

All'articolo 2, lettera a), il consigliere NOVELLI propone di sostituire le parole <<animali da compagnia>> con le parole <<animali di affezione>>. Trattandosi di una definizione, fa presente che detta sostituzione andrebbe fatta anche nella restante parte dell'articolo.

Il dott. PALEI dichiara di condividere la proposta, in quanto si tratta dell'espressione più aggiornata e conforme alla normativa internazionale di riferimento.

Il Comitato ristretto approva.

L'articolo 3 viene approvato senza modifiche.

All'articolo 4, il consigliere NOVELLI propone di sostituire la lettera a) con la seguente: <<a) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo la presenza costante di acqua in maniera accessibile all'animale;>>.

Il Comitato ristretto approva.

Il PRESIDENTE chiede se è possibile ridurre a due mesi il termine previsto dal comma 3 per l'allontanamento dei cuccioli dalla madre.

Il dott. PALEI spiega che è preferibile il termine di tre mesi, che meglio garantisce "l'imprinting" della madre sul cucciolo e che tra l'altro è sostenuto dalle associazioni di protezione animale.

Il comma 3 quindi non subisce modifiche.

Il PRESIDENTE propone di aggiungere al comma 2 la seguente lettera: <<a ante) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie;>>.

Il Comitato ristretto approva.

Gli articoli 5 e 6 sono approvati senza modifiche.

All'articolo 7, comma 9, il consigliere NOVELLI propone di aggiungere in fine le parole <<anche attraverso la collaborazione delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili>>.

Il PRESIDENTE propone di fare riferimento alle associazioni ed enti di cui all'articolo 6.

Il Comitato ristretto approva la modifica come riformulata.

L'articolo 8 viene approvato senza modifiche.

All'articolo 9, comma 3, il consigliere NOVELLI propone (sulla scorta di un'osservazione degli Uffici) di sostituire le parole: <<Forze di Polizia>> con le seguenti <<autorità competenti>>.

Il Comitato ristretto approva.

L'articolo 10 viene approvato senza modifiche.

All'articolo 11, comma 5, il consigliere NOVELLI propone di aggiungere la parola: <<benessere>> dopo la parola <<ricovero>>.

Il Comitato ristretto approva.

Gli articoli da 12 a 15 sono approvati senza modifiche.

All'articolo 16, comma 3, il consigliere NOVELLI propone di rendere obbligatoria l'apposizione dei cartelli informativi e segnaletici prevista al secondo periodo, sostituendo le parole: <<possono apporre>> con le seguenti <<devono apporre>>.

Il Comitato ristretto approva.

Gli articoli 17 e 18 sono approvati senza modifiche.

All'articolo 19, il comma 2 è soppresso, perchè giudicato superfluo.

Gli articoli da 20 a 22 sono approvati senza modifiche.

All'articolo 23, il consigliere NOVELLI propone di sostituire la lettera b) con la seguente: <<b) obbligatoria qualora sia avvenuta l'identificazione dell'animale su base volontaria da parte del detentore>> e di sopprimere il primo periodo del comma 2.

Il Comitato ristretto approva.

Gli articoli da 24 a 33 sono approvati senza modifiche, con riserva che gli Uffici formulino un'ipotesi per l'importo delle sanzioni amministrative previste all'articolo 27.

A questo punto, il PRESIDENTE fa presente che dagli Uffici è stata evidenziata la possibilità di inserire nel testo anche le disposizioni della legge regionale 26/2006 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione), della legge regionale 3/2010 (Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale) e della proposta di legge n. 154 "Norme in materia di terapia ed attività assistite dagli animali (pet therapy)", appena presentata.

Il Comitato ristretto stabilisce che eventualmente in Commissione si procederà all'inserimento della legge regionale 26, che più appare aderente ai contenuti del testo in esame.

I lavori hanno quindi termine. I verbali n. 112, dd. 9/3/2011, e quello della presente seduta sono dati per approvati. Alle ore 16.30 il PRESIDENTE dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

Giorgio Venier Romano

IL VERBALIZZANTE

Mauro Negro

Indice

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Soggetti attuatori)

Capo II Tutela del benessere degli animali

Art. 4 (Responsabilità e doveri del detentore)

Art. 5 (Divieto di abbandono degli animali)

Art. 6 (Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali)

Art. 7 (Strutture di ricovero e custodia)

Art. 8 (Altre strutture di ricovero e custodia)

Art. 9 (Diritto di accesso ai ricoveri)

Art. 10 (Istituzione dell'applicativo informatico "Adotta un amico")

Art. 11 (Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali)

Art. 12 (Registro di carico e scarico)

Art. 13 (Ritrovamento, cattura e soppressione)

Art. 14 (Controllo della riproduzione animale)

Art. 15 (Programmi di informazione e di educazione)

Capo III Tutela dei gatti liberi

Art. 16 (Censimento delle colonie feline)

Art. 17 (Cura e gestione delle colonie feline)

Art. 18 (Cattura e ricovero dei gatti liberi)

Capo IV Anagrafe canina

Art. 19 (Istituzione della Banca dati regionale dell'anagrafe canina)

Art. 20 (Obbligo di registrazione all'anagrafe canina)

Art. 21 (Identificazione e registrazione dei cani)

Art. 22 (Accesso ai dati dell'anagrafe canina)

Capo V Anagrafe degli animali da compagnia diversi dai cani

Art. 23 (Istituzione della Banca dati regionale degli animali da compagnia diversi dai cani)

Art. 24 (Identificazione degli animali da compagnia diversi dai cani)

Art. 25 (Accesso ai dati dell'anagrafe degli animali da compagnia diversi dai cani)

Capo VI Disposizioni finali

Art. 26 (Vigilanza)

Art. 27 (Sanzioni)

Art. 28 (Devoluzione dei proventi)

Art. 29 (Contributi)

Art. 30 (Regolamento di esecuzione)

Art. 31 (Disposizioni transitorie)

Art. 32 (Abrogazioni)

Art. 33 (Disposizioni finanziarie)

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, assume come finalità pubblica e promuove, anche attraverso l'educazione, la tutela delle condizioni di vita e il rispetto degli animali, nel quadro di un corretto rapporto uomo, animale e ambiente.
2. La Regione riconosce la natura di esseri senzienti degli animali, condanna ogni tipo di maltrattamento, ivi compreso l'abbandono, e contrasta l'importazione clandestina di cuccioli di animali di affezione, nel rispetto della normativa internazionale e nazionale in materia di sicurezza.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) animali da compagnia: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità;
- b) detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale da compagnia, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale;
- c) allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno;
- d) commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;
- e) colonia felina: un gruppo di almeno cinque gatti che vivono in libertà senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna;
- f) oasi felina: un luogo ritenuto idoneo dal Comune, d'intesa con i veterinari dell'Azienda per i servizi sanitari, per la collocazione di una colonia felina;
- g) gattile: struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate le cure sanitarie e dove i gatti trascorrono un primo periodo di ambientamento e di osservazione prima di essere liberati presso l'oasi felina.

Art. 3
(Soggetti attuatori)

1. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni e le Aziende per i servizi sanitari, con la collaborazione delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.

Capo II
Tutela del benessere degli animali

Art. 4
(Responsabilità e doveri del detentore)

1. Chiunque detenga un animale da compagnia è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto a:
 - a) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) tener conto, nel caso in cui l'animale venga adibito alla riproduzione, delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenitura o della femmina gravida o allattante;
 - d) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - e) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - f) adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - g) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
3. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei tre mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

Art. 5
(Divieto di abbandono degli animali)

1. E' vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali da compagnia.
2. Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale, ne dà comunicazione, secondo le modalità stabilite dal manuale di cui all'articolo 19, comma 3, all'ufficio anagrafe canina del Comune di detenzione dell'animale, al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate.
3. Il Comune informa le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 e l'Azienda per i servizi sanitari, per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano garanzie di buon trattamento.
4. I cani vaganti, ai quali non risulti apposto il codice di identificazione, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 19 e 20 a spese del detentore e successivamente restituiti allo stesso. Qualora il proprietario o il detentore risultino sconosciuti o in caso di rinuncia alla proprietà, si provvede al ricovero degli esemplari presso le strutture di cui all'articolo 7 o alla collocazione presso privati che diano garanzie di buon trattamento; sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.
5. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della

presente legge, dispone il ricovero presso le strutture di cui all'articolo 7 di tutti gli animali da compagnia detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.

Art. 6

(Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute è tenuto un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti, aventi sede nella regione, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge.

Art. 7

(Strutture di ricovero e custodia)

1. I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento dei cani, dei gatti e degli altri animali da compagnia, ai sensi dell' articolo 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di vita adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati.

2. I Comuni, nell'affidamento a privati del servizio di cui al comma 1, prevedono criteri di prelazione a favore di strutture che:

a) comportano minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture sul proprio territorio;

b) sono gestite o comunque si avvalgono di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;

c) svolgono attività finalizzate a incentivare l'adozione degli animali ricoverati.

3. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzati:

a) oltre ai canili dei Comuni singoli e associati e ai canili privati convenzionati, i canili di proprietà delle Aziende per i servizi sanitari di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);

b) i gattili di cui all'articolo 18, comma 1;

c) i luoghi ove insistono colonie o oasi feline;

d) i centri convenzionati di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.

4. I gatti sono preferibilmente ricollocati in libertà all'interno di una colonia o di un'oasi felina.

5. Le strutture di cui al comma 3, lettere a), b) e d), sono sottoposte a controlli periodici dei veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Presso tali strutture è tenuto, costantemente aggiornato, il registro di carico e scarico degli animali di cui all'articolo 12.

6. Alla gestione delle strutture pubbliche istituite per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria provvede l'Azienda per i servizi sanitari tramite il Servizio veterinario. A tal fine le medesime garantiscono il ricovero e la custodia temporanea dei cani, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 320/1954.

7. Le caratteristiche delle strutture di ricovero e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni, sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge. Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe minime concernenti le spese che i Comuni sostengono per il

mantenimento degli animali. È in ogni caso assicurato un servizio di guardia permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario. Tutte le strutture devono ottenere l'autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario.

8. Le strutture di ricovero e custodia assicurano i seguenti servizi:

a) ricovero e custodia dei cani e degli animali da compagnia catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, o al loro affidamento agli eventuali richiedenti se non reclamati entro sessanta giorni;

b) ricovero e custodia permanente dei cani e degli animali da compagnia nei casi di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, quando non sia possibile il loro affidamento a eventuali richiedenti;

c) assistenza veterinaria.

d) spazi idonei a garantire la sgambatura dei cani.

9. Le strutture di ricovero e custodia promuovono l'adozione di cani e animali da compagnia in esse ricoverati.

10. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni a scopo di addestramento sono dotate dei requisiti strutturali e funzionali di cui al comma 7.

Art. 8

(Altre strutture di ricovero e custodia)

1. Le strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 2, che detengono animali da compagnia, devono possedere i requisiti previsti dall'Accordo Stato-Regioni recepito con deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2007, n. 1317 (Indicazioni per l'applicazione nella Regione FVG dello Schema di accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy).

Art. 9

(Diritto di accesso ai ricoveri)

1. L'accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate di cui all'articolo 7, ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico-sanitarie, è garantito a tutte le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, nonché al Sindaco del Comune convenzionato o a un suo incaricato.

2. Alle associazioni e agli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 è altresì garantito, per le finalità di cui al comma 1, l'accesso alle strutture di cui all'articolo 8.

3. I soggetti di cui al comma 1, qualora rilevino inadeguatezze, possono riferire con osservazioni scritte al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari, che provvede alle necessarie misure correttive, informandone la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute. Qualora siano riscontrate problematiche di rilievo, le stesse sono segnalate alle Forze di Polizia e al Corpo forestale regionale, che anche congiuntamente ai veterinari dell'Azienda per i servizi sanitari si attivano per un pronto intervento.

Art. 10

(Istituzione dell'applicativo informatico "Adotta un amico")

1. La Regione promuove e favorisce l'affido dei cani e degli altri animali da compagnia mediante canali informativi fruibili dai privati in ambiente web.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce nella Banca dati regionale di cui all'articolo 19 la rubrica "Adotta un amico".
3. Contestualmente al ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata, i dati relativi all'animale sono inseriti nella rubrica "Adotta un amico", secondo le modalità definite dal manuale operativo di cui all'articolo 19, comma 3.

Art. 11

(Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali)

1. Le attività di allevamento di cani e di gatti per attività commerciali e le attività di commercio di animali da compagnia sono sottoposte al nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato, su istanza del responsabile dell'attività, dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. Il nulla osta contiene le indicazioni relative alle specie di animali da compagnia che si intendono commerciare, allevare, addestrare e custodire, nonché, per le attività di vendita di animali, le prescrizioni del Servizio veterinario relative all'età minima per la cessione, tenuto conto della specie.
3. Per il rilascio del nulla osta è richiesto:
 - a) il possesso, da parte del responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;
 - b) il possesso, da parte della struttura di ricovero e custodia, dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 e dal regolamento di esecuzione della presente legge, salvo il caso di attività di toelettatura;
 - c) la tenuta, per le attività di vendita di animali da compagnia di un registro di carico e scarico. Per i cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi, ad eccezione di calopsite e ondulati, il carico e lo scarico è individuale e deve riportare, per ogni singolo soggetto: l'identificazione, la data di acquisizione, la provenienza, la data di cessione e la destinazione. Per le altre specie animali, quali piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci, il carico è registrato per singole partite.
4. Gli esercenti il commercio di animali da compagnia rilasciano per ogni animale venduto un'autocertificazione attestante l'età, la razza, la provenienza, la genealogia, le vaccinazioni eseguite e l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico.
5. Il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari verifica le condizioni di detenzione, ricovero, alimentazione e cura degli animali oggetto di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, nonché il rispetto della normativa vigente e delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali.

Art 12
(Registro di carico e scarico)

1. Le strutture di ricovero e custodia di cui agli articoli 7 e 8 e gli esercizi per il commercio degli animali da compagnia, ad esclusione delle attività di toelettatura e di addestramento, devono dotarsi di un registro di carico e scarico, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 19, comma 3.
2. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato in cui devono risultare le nascite, i decessi, con l'indicazione delle cause di morte, e le cessioni anche a titolo gratuito, con l'annotazione delle generalità degli acquirenti o destinatari.

Art. 13
(Ritrovamento, cattura e soppressione)

1. Ferme restando le disposizioni del Titolo II, Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, la cattura di cani e altri animali da compagnia vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario, di controllo delle nascite e in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.
2. La cattura per le finalità di cui al comma 1 è effettuata dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari mediante personale dedicato dipendente o convenzionato.
3. La cattura è effettuata con metodi indolori, tali da non arrecare danno all'animale, utilizzando attrezzature idonee alla specie oggetto dell'intervento.
4. Gli animali da compagnia vaganti rinvenuti sono immediatamente sottoposti alla procedura di lettura del microchip o del tatuaggio mediante verifica del dispositivo di identificazione. Gli animali registrati alla Banca dati regionale di cui all'articolo 19 sono restituiti al detentore al quale sono addebitate le spese per la cattura e ogni eventuale onere ulteriore. Gli animali non rintracciabili nella Banca dati regionale sono trattati secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 4.
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 4, i comandi di polizia locale si dotano di un dispositivo di lettura di microchip isocompatibile.
6. Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati e incurabili o con affezioni di comprovata pericolosità. La soppressione è effettuata da medici veterinari, con metodi eutanasici preceduti da anestesia. Qualora l'animale risulti rintracciabile nella Banca dati regionale, la soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica, avviene previo consenso del detentore.
7. Gli interventi chirurgici di sterilizzazione di animali da compagnia vaganti finalizzati al controllo delle nascite possono essere effettuati decorsi sessanta giorni dalla cattura, per consentire il reclamo dell'animale ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).
8. E' vietato cedere animali da compagnia a qualsiasi titolo detenuti a chiunque possa farne uso per sperimentazioni o spettacoli.

Art. 14
(Controllo della riproduzione animale)

1. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, con la collaborazione delle associazioni di volontariato e con il consenso dei proprietari, predispongono interventi atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate.
2. Gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati, ricoverati presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, sono effettuati dai veterinari delle Aziende per i servizi sanitari o dai veterinari liberi professionisti convenzionati con l'ente gestore.
3. I Comuni promuovono il ricorso agli interventi di sterilizzazione degli animali di proprietà o detenzione privata, anche contribuendo ai costi delle prestazioni dei veterinari liberi professionisti convenzionati.

Art. 15
(Programmi di informazione e di educazione)

1. La Regione può predisporre e attuare, d'intesa con i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti protezionistici, programmi annuali d'informazione, educazione e indirizzo, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai proprietari di animali domestici e all'opinione pubblica in genere, per promuovere un corretto rapporto uomo-animale e una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali.
2. I programmi di cui al comma 1 sono diretti in particolare a:
 - a) sensibilizzare sui rischi di aumento del numero di animali non voluti e abbandonati a causa dell'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
 - b) scoraggiare il dono di animali da compagnia a minori di 18 anni senza l'espreso consenso del genitore o di chi esercita la responsabilità parentale nonchè il dono degli stessi animali come premio, ricompensa o omaggio;
 - c) limitare la riproduzione non pianificata di animali da compagnia;
 - d) promuovere l'importanza dell'iscrizione all'anagrafe canina.
3. La Regione, nell'ambito dei corsi di formazione e aggiornamento per il personale regionale, degli enti locali e delle Aziende per i servizi sanitari, addetto ai servizi di cui alla presente legge, assicura la conoscenza delle norme a tutela del benessere animale.
4. La Regione può altresì finanziare corsi di formazione per i volontari delle associazioni di cui all'articolo 6.

Capo III
Tutela dei gatti liberi

Art. 16
(Censimento delle colonie feline)

1. I Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie feline.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto delle Aziende per i servizi sanitari o delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, previa convenzione. Della convenzione è data comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari.

3. I Comuni provvedono alla mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie feline, riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione dei gatti ivi stanziati. Nelle aree interessate dalla presenza delle colonie feline, i Comuni possono apporre cartelli informativi e segnaletici della presenza dei felini, anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Art. 17

(Cura e gestione delle colonie feline)

1. I Comuni provvedono alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline, anche tramite le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6.

2. I Comuni provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti convenzionati con i Comuni medesimi.

3. I Comuni possono istituire un elenco di nominativi dei volontari che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie feline, comunicandolo all'Azienda per i servizi sanitari.

4. I Comuni rilasciano ai volontari di cui al comma 3, che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, un tesserino di riconoscimento. Il tesserino è ritirato in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dal Comune.

5. I volontari di cui al comma 3 possono accedere, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

6. I Comuni promuovono corsi di formazione, anche in collaborazione con l'Azienda per i servizi sanitari e con le associazioni ed enti di cui all'articolo 6, rivolti ai volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.

Art. 18

(Cattura e ricovero dei gatti liberi)

1. I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. E' ammesso il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari o di recupero a seguito di malattie debilitanti o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia felina. Il ricovero è effettuato presso strutture autorizzate dall'Azienda per i servizi sanitari, gestite, con propri fondi, dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 6.

2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente stanziano. Qualora le colonie feline, per validi motivi certificati dall'Azienda per i servizi sanitari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, possono essere trasferite in altro sito idoneo.

Capo IV

Anagrafe canina

Art. 19

(Istituzione della Banca dati regionale dell'anagrafe canina)

1. E' istituita la Banca dati regionale (BDR) dell'anagrafe canina, la cui organizzazione sul territorio è affidata ai Comuni.

2. Il funzionamento della BDR è disciplinato dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione, in armonia con il decreto del Presidente della Repubblica 320/1954.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, è adottato il manuale operativo della BDR, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

Art. 20

(Obbligo di registrazione all'anagrafe canina)

1. Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo all'anagrafe canina (BDR) di cui all'articolo 19, secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all'articolo 19, comma 3.

2. Alla registrazione si provvede:

a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice;

b) entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.

3. Il detentore del cane già registrato alla BDR ha l'obbligo di denunciare entro dieci giorni al Comune di residenza:

a) lo smarrimento accidentale del cane;

b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;

c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;

d) la morte del cane, allegando, ove previsto, il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;

e) la variazione di residenza;

f) la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2.

4. Le modalità per la registrazione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 19, comma 3.

Art. 21

(Identificazione e registrazione dei cani)

1. All'atto dell'identificazione viene assegnato e contestualmente inoculato al cane un codice di riconoscimento che lo contraddistingue in modo univoco; contestualmente all'identificazione si provvede alla registrazione alla BDR nei termini e con le modalità stabiliti dal manuale operativo di cui all'articolo 19, comma 3.

2. Il cane è identificato mediante marcatura elettronica con microchip applicato per via sottocutanea e riportante il codice di riconoscimento di cui al comma 1. Il regolamento di esecuzione della presente legge può prevedere per situazioni particolari forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione.

3. Al detentore del cane è addebitato il costo unitario del microchip o del diverso contrassegno di identificazione.

4. L'operazione di identificazione e di registrazione alla BDR è eseguita dall'Azienda per i servizi sanitari che può, a tal fine, stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti. Resta ferma la possibilità per il detentore di far eseguire a proprie spese l'identificazione e la registrazione da parte di un veterinario di fiducia, purché autorizzato dall'Azienda per i servizi sanitari.

5. I veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, accertano che l'animale sia provvisto del codice di identificazione. Qualora l'animale ne risulti sprovvisto, i veterinari ne danno comunicazione al Comune di residenza del detentore per i provvedimenti di competenza e, se autorizzati, provvedono immediatamente all'identificazione e registrazione alla BDR dell'animale.

6. Il regolamento di esecuzione della presente legge assicura l'organizzazione di un archivio dei dati delle anagrafi canine su base regionale.

7. I veterinari liberi professionisti espongono nei locali dove esercitano l'attività tutte le informazioni riguardanti gli obblighi per i detentori di cani previsti dal presente Capo e le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 27.

Art. 22

(Accesso ai dati dell'anagrafe canina)

1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe canina (BDR), ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Capo V

Anagrafe degli animali da compagnia diversi dai cani

Art. 23

(Istituzione della Banca dati regionale degli animali da compagnia diversi dai cani)

1. È istituita, all'interno della BDR, l'anagrafe degli animali da compagnia diversi dai cani, per la registrazione:

a) obbligatoria, qualora l'identificazione degli animali sia resa obbligatoria dalla normativa nazionale o comunitaria vigente;

b) volontaria negli altri casi, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 19, comma 3.

2. La registrazione volontaria all'anagrafe è a titolo gratuito. La registrazione obbligatoria comporta gli obblighi e le sanzioni previsti per la registrazione all'anagrafe canina.

3. La gestione dell'anagrafe è demandata ai Comuni.

Art. 24

(Identificazione degli animali da compagnia diversi dai cani)

1. L'identificazione degli animali da compagnia diversi dai cani è disciplinata secondo quanto previsto all'articolo 21.

2. Qualora le caratteristiche etologiche dell'animale lo rendano indispensabile, i veterinari possono utilizzare dispositivi di identificazione diversi dal microchip.

Art. 25

(Accesso alla Banca dati degli animali da compagnia diversi dai cani)

1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe di cui all'articolo 23, ai sensi della legge regionale 7/2000, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 26

(Vigilanza)

1. Salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, i corpi di polizia municipale, nonchè gli organi di vigilanza di cui dispongono Province e Aziende per i servizi sanitari sono preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e in generale delle disposizioni vigenti poste a tutela degli animali.

Art. 27

(Sanzioni)

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli _____, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 600 euro.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli _____, si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 1.500 euro.

3. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provvedono, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, n. 3, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), i Comuni, secondo le modalità previste dalla medesima legge regionale 1/1984.

Art. 28

(Devoluzione dei proventi)

1. I proventi delle sanzioni amministrative sono integralmente devoluti ai Comuni, a titolo di finanziamento delle spese di gestione dell'anagrafe canina, dell'anagrafe degli animali da compagnia diversi dai cani e delle colonie feline.

Art. 29

(Contributi)

1. Per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture di cui all'articolo 7, nonché per la costruzione di nuove strutture, la Regione concede ai Comuni singoli o associati, ai loro consorzi, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile.

2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 30
(Regolamento di esecuzione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di esecuzione della medesima.

Art. 31
(Disposizioni transitorie)

2. Sino alla entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge trovano applicazione, per quanto compatibili, i regolamenti emanati con D.P.G.R. 18 dicembre 2000, n. 465 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13 della legge regionale 39/1990, come sostituito dall'articolo 7, comma 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti), e D.P.Reg. 6 giugno 2002, n. 171 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina).

2. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce i termini per l'adeguamento dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero e custodia esistenti.

Art. 32
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 (Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina);

b) l'articolo 113 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (modificativo della legge regionale 39/1990);

c) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativi e integrativi della legge regionale 39/1990).

Art. 33
(Disposizioni finanziarie)

...